



***Comune di Monserrato
Città Metropolitana di Cagliari***

**Regolamento per la disciplina della
tassa sui rifiuti**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del ____ 2021

Indice

Articolo 1 – Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 – Natura della tassa sui rifiuti	4
Articolo 3 – Presupposto della tassa sui rifiuti	4
Articolo 4 – Decorrenza dell'obbligazione	5
Articolo 5 – Soggetto attivo della tassa sui rifiuti	6
Articolo 6 – Soggetti passivi della tassa sui rifiuti	6
Articolo 7 – Base imponibile delle tasse sui rifiuti	6
Articolo 8 – Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti	9
Articolo 9 – Istituzioni scolastiche statali	11
Articolo 10 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	11
Articolo 11 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio	12
Articolo 12 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso	13
Articolo 13 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	13
Articolo 14 – Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio	14
Articolo 15 – Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani	14
Articolo 15 bis – Agevolazione per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani	15
Articolo 16 – Altre Agevolazioni	17
Articolo 16 bis – Altre Agevolazioni utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria COVID 19	21
Articolo 17 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni	23
Articolo 18 – Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera	23
Articolo 19 – Tributo provinciale	24
Articolo 20 – Dichiarazione della tassa sui rifiuti	25
Articolo 21 – Versamento della tassa sui rifiuti	27
Articolo 22 – Scadenza del versamento	28
Articolo 23 – Arrotondamento	28
Articolo 24 – Importi minimi	28
Articolo 25 – Funzionario responsabile	29
Articolo 26 – Poteri istruttori	29
Articolo 27 – Accertamenti	29

Articolo 28 – Sanzioni ed interessi	30
Articolo 29 – Riscossione coattiva	31
Articolo 30 – Rimborsi	31
Articolo 31 – Contenzioso tributario	32
Articolo 32 – Disposizioni finali	32
 Allegato 1 – Classificazione delle categorie ai fini della tassa sui rifiuti	 32

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di Monserrato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2

Natura della tassa sui rifiuti

1. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 3

Presupposto della tassa sui rifiuti

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

- a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

4. Le utenze non domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredi o di impianti o di attrezzature o

quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

5. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.

6. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:

- a) i locali impraticabili;*
- b) i locali in stato di abbandono;*
- c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;*
- d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);*
- e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;*
- f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori e, comunque, non oltre la data di inizio effettiva occupazione dell'immobile anche se prima della dichiarazione di fine lavori.*

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Articolo 4

Decorrenza dell'obbligazione

1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.

2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.

Articolo 5

Soggetto attivo della tassa sui rifiuti

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla stessa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6

Soggetti passivi della tassa sui rifiuti

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte come definiti dal presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, non regolarmente registrato da contratto di locazione, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. In caso di contratti di locazione per parti di immobile, la tassa è dovuta dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 7

Base imponibile della tassa sui rifiuti

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie

calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;*
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;*
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;*
- le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;*
- i locali tecnici.*

5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa

vigente. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.

8. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, limitatamente alle superfici nelle quali si producono esclusivamente rifiuti speciali.
- d) La porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove si è in presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano**

9. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali:

Attività	Riduzione della superficie
Lavanderie e tintorie	30%

<i>Laboratori fotografici sviluppo stampa e colori, stampa bianco e nero</i>	25%
<i>Studi medici, veterinari, dentisti</i>	25%
<i>Autocarrozzerie – gommisti</i>	40%
<i>Autofficine per riparazione veicoli</i>	40%
<i>Autofficine di elettrauto – falegnamerie</i>	40%
<i>Tipografie</i>	40%
<i>Officine di carpenteria metallica</i>	40%
<i>Cantine vinicole e caseifici</i>	40%
<i>Macellerie e pescherie</i>	40%

10. Per fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, salvo verifica a campione da parte del Settore Ambiente in collaborazione con il Settore Tributi.

Articolo 8

Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a

e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.

4. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

5. Le tariffe sono articolare per categorie di utenze come riportate nell'allegato 1 del presente regolamento.

6. L'inserimento di un'utenza, ivi comprese le aree scoperte operative della stessa, in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

7. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento, per ciascuna superficie, distintamente individuabile, purché singolarmente di estensione non inferiore a mq. 40 e complessivamente di estensione almeno di mq. 150, si applica la relativa tariffa; in mancanza, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi. La stessa

disposizione si applica nel caso in cui nella stessa unità immobiliare dove viene svolta l'attività prevalente, vi sono porzioni di superfici destinate esclusivamente al deposito.

8. Previa dichiarazione di oggettiva cessata attività e salvo verifica d'ufficio, il tributo delle utenze non domestiche – ove dovuto per inapplicabilità della previsione di cui all'articolo 3 comma 4 – è liquidato con la tariffa applicata ai depositi limitatamente al periodo in cui perdura tale circostanza;

9. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

10. Nel caso di unità immobiliari contigue, separate catastalmente, ma usate dallo stesso nucleo familiare a titolo di abitazione principale, nella determinazione del tributo dovuto annualmente si applica solo una quota variabile della tariffa. Per aver diritto all'applicazione di tale disposizione, il contribuente deve presentare apposita dichiarazione provando l'effettivo utilizzo di entrambe le unità immobiliari a titolo di abitazione principale.

11. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.

12. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 9

Istituti scolastici statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

Articolo 10

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica (utenze domestiche residenti), il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente che attesti la propria dimora abituale in un luogo diverso dalla residenza per un periodo non inferiore all'anno solare. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza.

*2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove, per periodi inferiori all'anno solare. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri **non permanenti**,*

comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno solare, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. In tali casi, il numero degli occupanti ai fini dell'applicazione della tariffa non potrà essere inferiore a una unità.

3. Per le utenze domestiche nei quali non risulti alcun soggetto residente e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), il numero degli occupanti è fissato in una unità, previa presentazione della dichiarazione che l'immobile non è locato o comunque utilizzato a vario titolo. In assenza di dichiarazione si assume come numero degli occupanti quello di 3 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente da accertamenti d'ufficio in merito ad occupazioni non dichiarate. In caso di contratti di locazione con occupanti non residenti, resta in carico al titolare del diritto reale sull'immobile, l'onere di dichiarare il susseguirsi del numero di occupanti nel corso dell'anno solare entro la data di presentazione della dichiarazione per l'anno di riferimento;

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità a far data dal ricovero permanente in istituto.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e la posizione contributiva è intestata in capo al proprietario dell'immobile, ferma restando la responsabilità solidale tra tutti gli occupanti.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione della lista di carico. Le variazioni intervenute successivamente, saranno oggetto di conguaglio.

Articolo 11

Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi

che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

Articolo 12

Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta per le seguenti fattispecie:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 30 per cento;

b) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione del 66,66 per cento;

c) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da idonea documentazione: riduzione del 30 per cento.

2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare e, nel caso, verrà applicata quella più vantaggiosa per il contribuente.

Articolo 13

Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, la tariffa, per la parte variabile, è ridotta di una percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 2 per cento e un massimo del 5 per cento;

2. L'agevolazione di cui al comma precedente è riconosciuta a consuntivo.

Articolo 14

Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio

1. *La parte variabile della tariffa dovuta dalle attività agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è ridotta del 30 per cento per la parte variabile della tariffa.*

2. *Alle utenze domestiche alle quali il Comune di Monserrato ha consegnato una compostiera spetta una riduzione forfetaria di € 14,00 annue per le abitazioni occupate da famiglie che utilizzano la compostiera per lo smaltimento dei rifiuti organici. Nel caso di compostiere condominiali o utilizzate in comune da più contribuenti, l'importo complessivo dell'agevolazione da ripartire in misura proporzionale tra i contribuenti utilizzatori della compostiera, è di € 14,00. Il contribuente è obbligato a denunciare tempestivamente il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'agevolazione. L'agevolazione viene riconosciuta per anno solare, proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali sono esistite le condizioni per l'applicazione della stessa agevolazione. Il mese nel quale l'esistenza delle condizioni per l'applicazione dell'agevolazione si sono protratte per almeno quindici giorni è computato per intero.*

Articolo 15

Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani

1. *La parte variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.*

2. *Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.*

3. *La parte variabile della tariffa è scontata nella misura di 0,20 euro/kg per i titolari di utenze non domestiche che, previa presentazione di apposita istanza, dimostrino di aver avviato al riciclo determinate quantità di rifiuti urbani, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, a condizione che risulti dimostrato l'avvio al riciclo di almeno 300 kg*

all'anno di rifiuti urbani (imballaggi secondari e terziari esclusi). In ogni caso la suddetta riduzione non potrà incidere per oltre il 35 per cento dell'ammontare totale della parte variabile della tariffa.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 30 giugno dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. Nel caso in cui il limite di spesa stabilito annualmente sia inferiore all'importo complessivo delle riduzioni riconosciute agli aventi diritto, queste sono ridotte in misura proporzionale.

Articolo 15 bis

Agevolazione per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani

- 1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.*
- 2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti**, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.*
- 3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.*
- 4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui **ai commi precedenti** e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dal Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.*

5. *Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.*
6. *La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui ai commi precedenti, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.*
7. *Il Comune, ricevuta la comunicazione, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.*
8. *Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;*
9. *L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma.*
10. *Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal*

soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

- 11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.*
- 12. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.*

Articolo 16

Altre Agevolazioni

- 1.** *La tariffa si applica in misura ridotta nei casi in cui ricorrano le seguenti condizioni:*

a)

<i>NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE</i>	<i>REDDITO ISEE</i>	<i>RIDUZIONE TARIFFA VARIABILE</i>
<i>2</i>	<i>fino a € 4.407,00</i>	<i>20%</i>
<i>3</i>	<i>fino a € 5.500,00</i>	<i>30%</i>
<i>4</i>	<i>fino a € 7.000,00</i>	<i>40%</i>
5	<i>fino a € 9.000,00</i>	<i>60%</i>
	<i>Da € 9.001,00 a € 14.000</i>	<i>30%</i>
	<i>Da € 14.001 a € 20.000</i>	<i>20%</i>
6	<i>fino a € 10.000,00</i>	<i>65%</i>
	<i>Da € 10.001,00 a € 14.000</i>	<i>30%</i>
	<i>Da € 14.001,00 a € 20.000</i>	<i>20%</i>

Ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione di cui al punto a), i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita istanza all'Ufficio tributi allegando il certificato I.S.E.E. in corso di validità relativo al nucleo o a tutti i nuclei familiari nel caso occupino lo stesso immobile.

Le istanze di agevolazione devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di approvazione delle tariffe salva diversa scadenza stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.

- b) Locali e aree occupati da scuole materne private convenzionate con il Comune di Monserrato: riduzione del 50 % nella parte fissa e nella parte variabile.*
- c) A decorrere dall'anno 2018, viene istituita un'agevolazione per le imprese che apriranno una nuova sede operativa nel territorio del Comune di Monserrato nell'immobile oggetto di tassazione. L'agevolazione sarà articolata nel seguente modo:*

- Primo anno di attività: 100% della TARI dovuta per la categoria di appartenenza;*
- Secondo anno di attività: 80% della TARI dovuta per la categoria di appartenenza;*
- Terzo anno di attività: 50 % della TARI dovuta per la categoria di appartenenza;*

Tali agevolazioni non sono cumulabili con quelle già previste dal vigente regolamento IUC, sono applicate agli immobili direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo del tributo per lo svolgimento di una nuova impresa e cessano di avere efficacia ed i contribuenti assoggettati a tassazione ordinaria, al termine del terzo anno decorrente dall'inizio dell'attività.

Per nuova sede operativa si intende quella che abbia iniziato l'attività produttiva dal 01/01/2018 nel comune di Monserrato, secondo la data risultante al Registro delle imprese della CCIAA. Se l'attività viene interrotta nel corso del periodo, l'impresa decade dal beneficio delle agevolazioni di cui al presente articolo, dalla data di cessazione risultante agli atti del suddetto Registro delle imprese.

L'agevolazione non spetta a coloro che all'interno della stessa unità immobiliare cessano l'attività e ne intraprendono un'altra con lo stesso

codice attività entro sei mesi dalla cessazione, e alle attività che costituiscono una mera esecuzione dell'attività precedente, anche nel caso si tratti di soggetti diversi. Quest'ultima fattispecie si verifica quando l'attività presenta carattere di novità unicamente sotto l'aspetto formale, ma che viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità (conferimento dell'unica azienda in società, donazione d'azienda padre-figlio, successione d'azienda, cessione d'azienda, operazione di trasformazione, scissione o fusione, scioglimento di una società di persone con prosecuzione dell'attività da parte di un socio);

I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni descritte in questo articolo, per tutto il periodo interessato dalle stesse, non devono essere destinatari di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti e devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Devono presentare, pena esclusione, all'ufficio tributi del comune di Monserrato, entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo al quale decorrono le agevolazioni, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante il possesso dei requisiti richiesti. La suddetta dichiarazione vale anche per gli anni successivi all'anno di presentazione, se permangono tutti i requisiti necessari. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia delle agevolazioni di cui al presente regolamento. Tali agevolazioni decadono in mancanza anche di uno solo dei detti requisiti.

- d) A decorrere dall'anno 2018, viene istituita un'agevolazione per i nuovi nuclei familiari costituiti da giovani coppie di sposi o da giovani coppie conviventi more uxorio, che abbiano residenza e dimora abituale nel territorio del comune di Monserrato.*

L'agevolazione sarà articolata nel seguente modo:

- Primo anno di costituzione nuovo nucleo: 100% della TARI dovuta per la categoria di appartenenza;*
- Secondo anno di costituzione nuovo nucleo: 80% della TARI dovuta per la categoria di appartenenza;*
- Terzo anno di costituzione nuovo nucleo: 50 % della TARI dovuta per la categoria di appartenenza;*

I requisiti dovranno essere:

- *I componenti, dovranno costituire insieme un nuovo nucleo familiare e nuova posizione contributiva TARI in immobile catastalmente autonomo nel territorio del comune di Monserrato;*
- *La data del matrimonio e della costituzione del nuovo nucleo non dovrà essere antecedente il primo gennaio del secondo anno antecedente la richiesta di agevolazione;*
- *Se conviventi more uxorio e provenienti da altro comune, dovranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attestare che la convivenza non è antecedente il primo gennaio del secondo anno antecedente la richiesta di agevolazione; se da appositi controlli in qualsiasi momento effettuati presso l'ufficio anagrafe dei precedenti comuni di provenienza, dovesse emergere la non veridicità della dichiarazione presentata, la decadenza dell'agevolazione decorrerà dall'origine e verranno applicati i provvedimenti conseguenti ai sensi degli articoli 59 e 60 del presente Regolamento*
- *Tali agevolazioni non sono cumulabili con quelle già previste dal vigente regolamento IUC, sono applicate all'immobile nel quale il nuovo nucleo stabilisce la propria residenza e cessano di avere efficacia ed i contribuenti assoggettati a tassazione ordinaria, al termine del terzo anno decorrente dalla data di costituzione del nuovo nucleo familiare.*
- *Devono presentare, pena esclusione, all'ufficio tributi del comune di Monserrato, entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo al quale decorrono le agevolazioni, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante il possesso di tutti i requisiti richiesti pena decadenza dall'agevolazione. La suddetta dichiarazione vale anche per gli anni successivi all'anno di presentazione, se permangono tutti i requisiti necessari.*

2. *Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b) sono riconosciute agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività didattiche. Nel caso di unità immobiliari adibita anche*

allo svolgimento di attività di natura commerciale, l'agevolazione si applica solamente alla parte dell'immobile utilizzata per l'attività di natura non commerciale, mentre alla parte rimanente nella quale si svolge l'attività commerciale e/o residenziale viene tassata nella misura del 100 %.

3. *Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b, sono riconosciute esclusivamente alle scuole materne private che abbiano stipulato una convenzione con il Comune di Monserrato per la gestione dell'attività scolastica e di mensa secondo gli obblighi indicati nella convenzione stessa. Annualmente il Settore Pubblica Istruzione, Sport e Cultura provvede a comunicare al Settore Tributi e su richiesta dello stesso, le scuole materne private per le quali sussistono i requisiti per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, lettera d.*

4. *Le agevolazioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. L'ammontare globale delle agevolazioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. Nel caso in cui il limite di spesa stabilito annualmente sia inferiore all'importo complessivo delle agevolazioni riconosciute agli aventi diritto, queste saranno ridotte in misura proporzionale.*

Articolo 16 bis

Agevolazioni utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria COVID 19

Per la sola annualità di competenza 2021 si ritiene opportuno introdurre una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta a seguito dei provvedimenti nazionali, regionali o comunali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale. La suddetta riduzione, sia per la parte fissa che per la parte variabile, è così articolata:

*a) **nessuna riduzione della TARI** per le attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie:*

1 – Associazioni/ Istituzioni: politiche – sindacali – religiose, enti di assistenza, enti pubblici non economici, istituti religiosi

3- Stazioni, Magazzini e depositi non al servizio di attività industriali o commerciali e senza alcuna vendita diretta

4 – Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.

9– Case di cura e riposo, caserme

10- Ospedali

11 – Uffici commerciali, agenzie finanziarie, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi cliniche, studi medici, studi veterinari

12 – Banche, istituti di credito e studi professionali

13 - Esercizi commerciali di generi non alimentari rientranti tra le attività non soggette a chiusura o restrizioni elencate dagli allegati 23 e 24 del DPCM 2 marzo 2021.

14 - Esercizi commerciali di generi non alimentari: edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie

15 – Negozi particolari rientranti tra le attività non soggette a chiusura o restrizioni elencate dagli allegati 23 e 24 del DPCM 2 marzo 2021.

18 - Laboratori e botteghe artigianali

19 - Officine, carrozzerie, elettrauto

20 - Attività industriali con capannoni di produzione;

21 – Attività artigianali di produzione di beni specifici quali ad esempio panifici, produzione di pasta fresca. ecc. non sottoposti a chiusura da provvedimenti Nazionali, regionali o comunali;

25- Generi alimentari (supermercato, pane, pasta, macellerie, salumi e formaggi)

26- Plurilicenze alimentari e miste;

28 – Ipermercati di generi misti

27 – Fiori, piante, Ortofrutta, pescherie e pizzerie al taglio.

b) riduzione del 50% della TARI a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie:

1 - circoli, biblioteche, musei, centri diurni; Associazioni e istituzioni: culturali – sportive, scuole di formazione professionale e avviamento al lavoro, scuole di ballo;

3- Autorimesse, magazzini senza vendita diretta collegate ad attività soggette a chiusura totale o parziale ai sensi di provvedimenti Nazionali, Regionali o Comunali;

13 - Esercizi commerciali di generi non alimentari ad eccezione delle attività che non hanno subito chiusure elencate dagli allegati 23 e 24 del DPCM 2 marzo 2021 o da altri provvedimenti Regionali o Comunali.

15 – Negozi particolari ad eccezione delle attività che non hanno subito chiusure elencate dagli allegati 23 e 24 del DPCM 2 marzo 2021 o da altri provvedimenti Regionali o Comunali

c) riduzione del 60% della TARI a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie:

23 - mense, birrerie, hamburgerie ad eccezione delle attività che non hanno subito chiusure o restrizioni da altri provvedimenti Nazionali, Regionali o Comunali

24 - Bar, caffè, pasticcerie

d) riduzione del 70% della TARI a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie:

2 – Cinematografi e teatri

8 - Alberghi (senza ristorante), pensioni, locande, affittacamere

11 – Agenzie di viaggi

17- Attività artigianali tipo servizi alla persona: parrucchiera, barbiere, estetista

22 - Ristoranti (anche inseriti in strutture alberghiere), trattorie, pizzerie, tavole calde, osterie, pub

Articolo 17

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 18

Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

1. *Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.*

2. *Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.*

3. *La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, eventualmente maggiorata della percentuale stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe del tributo annuale. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.*

4. *Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.*

5. *L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone per l'occupazione di suolo pubblico temporaneo.*

6. *Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.*

7. *L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza, sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.*

Articolo 19

Tributo provinciale

1. *E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.*

2. *Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.*

3. Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti. Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura del tributo è fissata al 5 per cento.

5. La riscossione del tributo è effettuata dal Comune al quale è riconosciuta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.

Articolo 20

Dichiarazione della tassa sui rifiuti

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste.

2. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.

4. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.

5. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.

6. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.

7. In occasione della richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni il contribuente dovrà allegare la ricevuta di presentazione della dichiarazione TARI rilasciata dall'ufficio tributi e in assenza della stessa allegare una dichiarazione nella quale si attesta la sua posizione riguardo all'applicazione del tributo. Nel caso di mancata presentazione della ricevuta di presentazione della denuncia TARI ovvero della dichiarazione attestante la posizione riguardo all'applicazione del tributo, gli uffici

dell'amministrazione competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e della residenza devono comunicare tale omissione all'ufficio tributi

8. La dichiarazione è unica con riferimento a ciascuna unità immobiliare. Una stessa unità immobiliare (catastalmente unica) non può essere parzialmente dichiarata ai fini del tributo da due o più soggetti passivi, salvo i casi in cui, esclusivamente per le attività economiche, i soggetti passivi dispongano di distinte porzioni della stessa unità immobiliare sulla base di autonomi contratti e ferma restando la disciplina codicistica in materia di obbligazioni solidali e di diritto di regresso;

9. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;*
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;*
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;*
- d. Generalità e codice fiscale dei soggetti residenti e non residenti nei medesimi;*
- e. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;*
- f. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.*

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;*
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;*
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;*
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;*
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;*
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.*

g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

10. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa, ivi comprese la prova oggettiva di cessazione di tutte le utenze di allaccio ai servizi pubblici. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

Articolo 21

Versamento della tassa sui rifiuti

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata direttamente al Comune, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, ivi compresi PagoPA.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo per posta semplice, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano

agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione

3. L'ammontare complessivo dovuto è suddiviso in quattro rate mensili, scadenti nei mesi di dicembre dell'anno di riferimento e nei mesi gennaio, febbraio e marzo dell'anno successivo con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Con deliberazione di Giunta comunale, si potranno modificare le scadenze indicate nel punto precedente e disciplinare le modalità di conguaglio dei versamenti effettuati l'anno precedente. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

4. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di pagamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 27, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

Articolo 22

Scadenza del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Articolo 23

Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 24

Importi minimi

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 12,00.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento

né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento o in caso si sia in presenza di compensazioni di crediti e debiti tributari per anni diversi.

4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.

Articolo 25

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

Articolo 26

Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 27

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata nei casi previsti dalla normativa in vigore, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto

anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché l'intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 28

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione della dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 25, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della

violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 29

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 26 e 27 del presente regolamento, se non versate entro il termine per proporre ricorso, sono rimosse coattivamente, salvo che non siano sospese, secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

Articolo 30

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. E' ammessa la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate tributarie comunali, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal Regolamento sulla Riscossione dei Tributi Comunali vigenti a cui si rinvia.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza è utilizzata in compensazione nei versamenti successivi o, nel caso di posizioni contributive cessate, può essere chiesto il rimborso.

4. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 31

Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 32

Disposizioni finali

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

**ALLEGATO 1) - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA
SUI RIFIUTI**

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
- 01a. Università
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club